

Oron
6633/20-12

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Cirio Finanziaria s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ex
D.Lgs. 270/1999

Il giudice delegato

visto il primo progetto di ripartizione parziale dell'attivo presentato dai Commissari Straordinari della Cirio Holding s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs. 270/1999 in data 23 novembre 2011;

rilevato che, svolte le comunicazioni di rito ai creditori, a seguito di osservazioni eseguite da parte dei creditori, i Commissari Straordinari della Cirio Holding s.p.a. in Amministrazione Straordinaria hanno modificato in parte il primo progetto di ripartizione parziale dell'attivo della Cirio Finanziaria s.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

stesso che i Commissari Straordinari hanno fatto richiesta di esecutività di tale primo progetto di ripartizione parziale in data 7 marzo 2012 con richiesta di integrare la ripartizione prospettata apportando delle modifiche circa i crediti in favore di Mingioni Franco e della CONSOB;

constatato che il progetto come modificato (inserimento anche del pagamento in favore del creditore Mingioni Franco Libero per l'importo di € 492.864,50 e pagamento in favore del creditore CONSOB per l'importo di € 27.852,67) è stato depositato in cancelleria in data 17 aprile 2012;

rilevato che il comitato di sorveglianza con parere (art. 67 D.Lgs. 8-7-1999 n. 270) espresso in data 17 aprile 2012 si è espresso favorevolmente in ordine alla modifica suddetta;

atteso che i Commissari Straordinari hanno fatto richiesta di esecutività di tale primo progetto di ripartizione parziale in data 17 aprile 2012;

ritenuto, pertanto, che deve procedersi al riparto parziale in conformità al progetto come rettificato e devono essere stabilite le modalità dei pagamenti ai creditori; visti gli artt. 110, 113 l.fall e 67 D.Lgs. n. 270/99,

dichiara

esecutivo il primo progetto di ripartizione parziale dell'attivo di cui sopra;

stabilisce

che i Commissari Straordinari provvedano al pagamento delle somme assegnate ai creditori mediante assegni circolari da consegnarsi a mano o da spedirsi al loro domicilio a mezzo di assicurata ovvero mediante bonifico bancario;

dispone

che i Commissari Straordinari provvedano al deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'art. 34 l.fall.;

autorizza

i Commissari Straordinari a prelevare le somme da pagarsi ai creditori dal deposito intestato alla procedura fallimentare.

Roma, 19 aprile 2012.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 19 APR. 2012

Det.  Cavallo.

il giudice delegato

dott. Giuseppe Di Salvo